

relativo al servizio di incasso delle operazioni nascenti dalla erogazione, a titolari di Carte di Credito, dei servizi di autonoleggio e di Delayed Charge.

SEZIONE I

Informazioni sulla Banca che effettua il servizio:

BANCA POPOLARE DI APRILIA

Società per azioni con sede legale in Aprilia (LT), Piazza Roma snc
Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese 00089400592
Capitale Sociale al 31/12/2006 € 6.671.440 - Riserve e fondi di riserva al 31/12/2006 € 81.197.007
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche 4521
Codice ABI 5414 - Gruppo bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna 5387
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Aderente al Consorzio Patti Chiari
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (art. 62, c. 1, D.Lgs 415/1996)
Aderente al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR
Sito Internet www.popaprilias.it e-mail contattaci@popaprilias.it

Informazioni sul soggetto stipulante la convenzione con gli Esercenti.

Key Client Card & Solutions S.p.A., con sede in Via Nizzoli 8, 20147 Milano, capitale sociale Euro 6.088.000,00, indirizzo telematico: www.Keyclient.it; Codice fiscale, Partita I.V.A. e numero d'iscrizione al registro delle imprese di Milano 05058070961, società autorizzata all'esercizio di attività finanziaria iscritta nell'Elenco Generale UIC n.37584 e nell'Elenco Speciale Bankitalia n. 33155.3 (di seguito la "Società").

SEZIONE II: caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Gli Esercenti che siano clienti della Banca e che abbiano sottoscritto la relativa appendice contrattuale dell'Accordo di convenzionamento con la Società, possono accettare carte di credito in pagamento dei servizi di autonoleggio e di Delayed Charge, ottenendone il relativo corrispettivo, al netto delle commissioni pattuite, mediante accredito s.b.f. sul proprio conto corrente intrattenuto con la Banca stessa.

Principali rischi (generici e specifici):

- Accredito sul conto corrente dell'Esercente eseguito salvo buon fine.
- Storni per operazioni effettuate senza l'osservanza delle norme previste nel contratto.
- Perdita di validità dei documenti di vendita decorsi 15 giorni dalla data della loro emissione.
- Riaddebiti all'Esercente per operazioni irregolari.

SEZIONE III - condizioni economiche (valide dalla data del presente foglio informativo e sino al giorno di una nuova redazione dello stesso)

- COMMISSIONE massima applicabile sulle operazioni effettuate: 6%
- Tempi di accredito delle operazioni sul c/c bancario: valuta pari al giorno dell'avvenuta transazione delle operazioni.
- Nel caso del servizio di Delayed Charge l'accredito avviene con procedura dopo incasso, vale a dire decorso il termine di 150 giorni dalla loro ricezione da parte della Società dei documenti di vendita.

SEZIONE IV - principali clausole contrattuali

Fermo restando che l'accredito in conto delle operazioni effettuate dall'Esercente resta regolato dalle norme che disciplinano il contratto di conto corrente perfezionato dallo stesso con la Banca (cfr. i relativi fogli informativi), la presente sezione riporta, anche in sintesi, le principali clausole contrattuali recanti i diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra l'Esercente e la Società con specifico riguardo ai servizi di autonoleggio e di Delayed Charge.

Servizio di autonoleggio e di Delayed Charge

Il pagamento del servizio di autonoleggio (di seguito anche "noleggio") – che può essere effettuato dal Titolare contestualmente al ritiro del veicolo ovvero al momento della riconsegna dello stesso - e del servizio di Delayed Charge è regolato dalle pattuizioni particolari di cui alle sotto riportate Sezione A), B) e C) nonché dalle norme a loro comuni di cui alla sotto riportata Sezione D).

Sezione A) - Pagamento del noleggio effettuato al momento del ritiro del veicolo

- A siffatta opzione, che consente all'Esercente di addebitare al Titolare l'importo del noleggio sin dal momento del ritiro del veicolo, può accedere il Titolare di una delle carte di cui al paragrafo 2.1 sub a) dell'Accordo.

Sezione B) Pagamento del noleggio effettuato al momento della riconsegna del veicolo (solo per il mezzo di voucher cartaceo)

- A siffatta opzione, che consente all'Esercente di addebitare al Titolare l'importo del noleggio soltanto nel momento della riconsegna del veicolo, può accedere esclusivamente il Titolare di una delle carte di credito di cui sub a) dell'Accordo, vale a dire quelle contrassegnate dal marchio Visa o MasterCard e che riportino in rilievo i dati della Carta stessa.

Sezione C) Pagamento di spese non inserite nel contratto di noleggio (servizio “Delayed Charge”) (solo per il mezzo di voucher cartaceo)

- Il servizio di cui alla presente sezione consente all'Esercente di addebitare sulla Carta del Titolare gli importi relativi a multe, parcheggi a pagamento, pedaggi autostradali, rifornimenti di carburante e danni arrecati dallo stesso al veicolo nel corso del noleggio (di seguito le “Spese”), pervenuti o rilevati successivamente alla sua riconsegna. Il possibile addebito delle Spese al Titolare: (i) deve essere previamente autorizzato da quest'ultimo; (ii) deve avvenire esclusivamente sulla stessa Carta utilizzata per pagare il servizio di autonoleggio; ed il relativo importo (iii) deve essere, per ciascuna voce, chiaramente documentato ed inequivocabilmente riconducibile al Titolare.
Per effettuare il pagamento delle Spese possono essere utilizzate esclusivamente le carte di cui sub a) dell'Accordo, vale a dire quelle contrassegnate da uno dei marchi Visa e MasterCard e che riportino in rilievo i dati della Carta stessa. Non possono essere invece utilizzate carte ad esclusivo utilizzo elettronico (VISA Electron, V Pay, Maestro).
- E' fatto obbligo all'Esercente, al fine di ottenere il pagamento delle Spese di un Titolare che abbia sottoscritto un contratto di Delayed Charge, di richiedere alla Società, qualunque sia l'importo delle Spese, la pertinente autorizzazione.

Sezione D) Norme comuni

- E' cura dell'Esercente predisporre e stampare, sia in lingua italiana che in lingua inglese, il contratto di noleggio di cui alle sopra riportate Sezioni A) e B) e il contratto di Delayed Charge di cui alla Sezione C), così come ogni altro documento che, quando sottoscritto dal Titolare, comprovi lo stato, sia al ritiro che alla riconsegna, del veicolo.
- La Società, salvo il caso di cui in appresso, provvede al pagamento delle transazioni elettroniche e dei documenti di vendita accreditando il conto corrente che l'Esercente ha indicato nelle modalità e con le tempistiche previste dall'Accordo stesso. I documenti di vendita nascenti dalla erogazione del servizio di Delayed Charge di cui alla Sezione C) vengono accreditati dalla Società con procedura “dopo incasso”, vale a dire decorso il termine di 150 giorni dalla loro ricezione da parte della stessa Società.
- L'Esercente riconosce che, sull'importo di ogni transazione elettronica e sull'ammontare di ogni documento di vendita, spetta alla Società una commissione nella misura percentuale a lui comunicata.
- La Società potrà respingere ogni documento di vendita che risulti incompleto od irregolare e, ove quest'ultimo dovesse pervenirle oltre il quindicesimo giorno calendariale dalla data sullo stesso indicata. Ogni accredito all'Esercente verrà fatto dalla Società sotto riserva di un successivo controllo dell'avvenuto rispetto di tutte le condizioni e modalità contenute nel presente atto, la cui inosservanza, peraltro, comporterà la invalidazione delle operazioni poste in essere dall'Esercente liberando la Società da ogni obbligo.
- L'Esercente si impegna a definire direttamente col Titolare qualsiasi pretesa o reclamo che quest'ultimo dovesse avanzare, ispirando la sua condotta alla correttezza commerciale d'uso. L'Esercente, riconoscendo che la Società rimane comunque estranea a qualsiasi contestazione o controversia relativa alla erogazione dei servizi oggetto del presente atto, dichiara, sin d'ora, d'accettare gli addebiti che la Società fosse ad operare sul proprio conto corrente, a motivo d'un reclamo sollevato dal Titolare.
- Con riguardo ai servizi erogati, l'Esercente conserverà la relativa documentazione per il tempo previsto dal paragrafo 4.6 dell'Accordo, periodo entro il quale la Società, mediante semplice richiesta, avrà facoltà di chiederne la consegna per eventuali verifiche. L'Esercente dovrà soddisfare la richiesta, inviata dalla Società a mezzo lettera raccomandata, entro sette giorni dalla data di spedizione di quest'ultima. L'inosservanza di quanto prescritto nel presente punto sarà motivo di riaddebito all'Esercente, della transazione elettronica operata o del documento di vendita in precedenza pagato.

Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto intrattenuto con la Società, l'Esercente può avanzare reclamo al competente Ufficio della Key Client Cards & Solutions S.p.A.

LEGENDA

Accordo: l'accordo di convenzionamento tra l'Esercente e la Società.

Carte di Credito: tali sono, attualmente, le carte contrassegnate dai marchi VISA e MasterCard.